

S T A T U T O

TITOLO I

Istituzione, Membri, Scopi, Attività strumentali

Art. 1

Istituzione, sede, finalità

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 29.12.2009 n. 85, delle direttive contenute negli atti di programmazione sanitaria regionale ed in attuazione dell'art. 18 del D.Lgs. 04.06.2003 n. 127 è costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA".
2. La Fondazione ha sede in Pisa.
3. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale suddetta, è ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico e svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università, il CNR e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel servizio sanitario regionale.

Art. 2

Membri della Fondazione

1. I membri promotori della costituzione della Fondazione si distinguono in fondatori e partecipanti istituzionali e non istituzionali.
2. Sono fondatori la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3. Sono partecipanti istituzionali l'Azienda USL 1 di Massa e Carrara, l'Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana, e l'Istituto di Fisiologia Clinica CNR.
4. Possono partecipare, altresì, come membri istituzionali le altre Aziende sanitarie toscane che concorrano alle finalità della Fondazione mediante conferimenti patrimoniali e affidamento di attività sanitarie, previo parere favorevole degli enti fondatori.
5. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con parere favorevole degli enti fondatori e fatte salve diverse disposizioni di legge, potranno altresì partecipare alla Fondazione le Università toscane ed altre aziende sanitarie interessate.

Art. 3

Scopo

1. La Fondazione promuove, sviluppa, sovrintende e gestisce due linee di attività:
 - a) attività di assistenza sanitaria, e in particolare:
 - quelle in precedenza svolte dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (IFC-CNR) nella sua qualificazione di CREAS, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie. In particolare spetta alla Fondazione gestire, promuovere e sviluppare l'attività di assistenza sanitaria di alta specialità nell'ambito delle malattie dell'apparato cardiovascolare e discipline affini già svolte dal CREAS IFC-CNR.
 - quelle affidate alla Fondazione stessa dalle altre Aziende sanitarie toscane ai

sensi del comma 4, articolo 2.

- b) attività di ricerca, alta formazione e sperimentazione che rivestano interesse diretto del Servizio Sanitario Regionale, nonché quelle ulteriori risultanti dalla collaborazione con IFC-CNR, Università, Enti Regionali ed in generale istituzioni pubbliche e private.
2. La Fondazione svolge le proprie attività nei due stabilimenti di Pisa e di Massa conferiti al suo patrimonio in sede di costituzione.
 3. La Fondazione non persegue finalità di lucro.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve, medio o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività non istituzionali;
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, esclusivamente in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II

Patrimonio e gestione

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dagli altri partecipanti in sede di atto costitutivo, ovvero anche successivamente;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati.

Art. 6
Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - d) dai contributi annuali erogati dai partecipanti in conto esercizio;
 - e) dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
 - f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Direttore Generale approva entro il 30 novembre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed il bilancio pluriennale ed entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio il bilancio d'esercizio. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso ai fondatori entro 30 giorni dall'approvazione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Gli eventuali utili di esercizio annuali dovranno essere accantonati a fondo di riserva, di cui almeno il 25% indisponibile a copertura delle eventuali perdite future e la parte rimanente per spese di investimento, fatti salvi eventuali diversi indirizzi regionali.
4. Ferma restando l'unicità del bilancio la Fondazione adotta una contabilità separata per le attività assistenziali da quella per le attività di ricerca e sperimentazione.
5. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO III
Organi

Art. 8
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione
 - b) Il Presidente
 - c) Il Direttore Generale
 - d) Il Collegio dei Revisori.

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da nove membri e cioè:
 - il Direttore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR;
 - due membri designati dal Consiglio di Amministrazione del CNR, su proposta del Presidente;
 - i Rettori delle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena o loro delegati;
 - tre membri designati dalla Regione Toscana scelti tra personalità esperte negli ambiti di attività della Fondazione.
2. Costoro nominano tra di loro, a maggioranza, il Presidente, sulla base della designazione del CNR.
3. Hanno titolo a presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre al Direttore Generale della Fondazione, il Presidente della Regione Toscana ed il Presidente del CNR, o un loro delegato.
4. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell'Ente che li ha nominati prima della scadenza del mandato, e possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. In ogni ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Ente competente deve provvedere alla designazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Art. 10
Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. In particolare, il Consiglio:
 - nomina il Presidente della Fondazione, acquisita la designazione del CNR;
 - approva le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
 - verifica l'andamento generale delle attività e trasmette proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale;
 - promuove e indirizza lo svolgimento delle attività di ricerca, su proposta del Presidente;
 - propone e, secondo quanto previsto al successivo articolo 24, approva eventuali modifiche statutarie;
 - delibera, previo assenso dei fondatori, l'ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione;
 - svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Art. 11
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax ed e-mail inviato con tre giorni di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un' ora di distanza da questa.
4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei membri in carica.
5. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro.
8. E' consentita la partecipazione alla riunioni del Consiglio per teleconferenza e per videoconferenza.

Art. 12 Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della designazione eseguita dal CNR, tra i membri designati dal Consiglio di Amministrazione del CNR stesso.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione cui sottopone le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
3. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo delle attività di ricerca.
4. Cura le relazioni con Università, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 13 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Regione Toscana, ed è scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3bis, comma 3, del D.Lgs 502/1992, maturati presso strutture pubbliche o private in particolare del settore sanitario e/o della ricerca, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, individuati a seguito di avviso pubblico.
2. Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato a termine, avente durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque funzionale agli scopi precipui della Fondazione.
3. Il Direttore Generale:
 - approva il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale ed il bilancio di esercizio;
 - approva il regolamento interno di cui all'art. 25 del presente statuto;
 - è responsabile della gestione complessiva della Fondazione, incluse l'organizzazione e la gestione del personale e nomina i responsabili delle strutture operative della Fondazione stessa.
4. Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale della Fondazione.
5. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in conformità a quanto previsto per la corrispondente figura delle aziende sanitarie.

6. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario da lui scelti.
7. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo debbono possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente per le corrispondenti figure delle aziende sanitarie.
8. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non superiore a quella del Direttore Generale in carica. L'incarico cessa, comunque, al cessare di quello del Direttore Generale che li ha nominati.
9. Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo è stabilito in conformità a quanto previsto per le corrispondenti figure delle aziende sanitarie.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili e precisamente:
 - un membro effettivo ed un membro supplente nominati da ciascuno dei fondatori;
 - un membro effettivo nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio, nella seduta di insediamento, procede alla nomina del proprio Presidente.
3. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
4. Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati per non più di due volte
5. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Comitato Etico

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la Fondazione fa riferimento ai Comitati Etici dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana e della Azienda USL 1 di Massa e Carrara, rispettivamente per le attività afferenti allo Stabilimento di Pisa ed allo Stabilimento di Massa.

TITOLO IV

Attività sanitarie

Art. 16

Attività

1. La Fondazione espleta le attività assistenziali e di ricerca di interesse per il servizio sanitario regionale già svolte da IFC-CNR in quanto riconosciuto come Centro di Ricerca per l'Erogazione di Attività Sanitarie di rilievo nazionale ed internazionale con D.M. Sanità del 26 giugno 1993 (CREAS), quale Azienda di Ente di Ricerca ex art. 4, comma 12 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività assistenziale svolta dalla Fondazione è parte integrante delle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale di cui la Fondazione è ente pubblico con la codifica n. 090.907, ai fini del sistema informativo sanitario nazionale.
3. La Fondazione conforma la propria organizzazione alla normativa vigente per le

aziende ospedaliero-universitarie regionali, proseguendo le azioni in merito già intraprese dal CREAS IFC-CNR anche in riferimento all'accreditamento delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie.

4. La Fondazione potrà gestire, altresì, le attività che enti ed aziende sanitarie affidino alla Fondazione stessa.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente interverranno apposite convenzioni con le aziende interessate anche in merito alla assegnazione di idonei spazi operativi.

Art. 17

Remunerazione delle attività

1. Per quanto attiene la remunerazione delle attività assistenziali e delle funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione ed innovazione svolte dalla Fondazione a favore del servizio sanitario regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 85/2009, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 28, commi 1 e 2, della legge regionale n. 40/2005 e successive modifiche od integrazione.
2. In particolare annualmente la Fondazione concorda con la Regione Toscana i volumi delle proprie attività.

Art. 18

Personale

1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico e economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Nella dotazione organica della Fondazione può confluire, previa opzione individuale, il personale dipendente dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara e dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana che, al momento della costituzione della Fondazione, risulta assegnato funzionalmente al CREAS IFC-CNR, previo consenso da parte delle Aziende di appartenenza e previo confronto con le associazioni sindacali.
3. La Fondazione si avvale di personale del CNR, delle Università, di altre Aziende Sanitarie ed istituzioni pubbliche o private, previa intesa con gli Enti di appartenenza.
4. Al personale CNR operante in regime di comando e al personale universitario operante nell'ambito delle attività sanitarie e correlate della Fondazione si applicano le disposizioni vigenti concernenti il trattamento economico integrativo del personale universitario operante nelle Aziende Ospedaliero-universitarie regionali.

TITOLO V

Attività di ricerca e sperimentazione

Art. 19

Scopi

1. La Fondazione svolge attività di ricerca e di sperimentazione e di formazione superiore quale soggetto unico integrato, anche in collaborazione con Università, Aziende Ospedaliero-universitarie regionali ed altri enti interessati, anche allo scopo di migliorare e sviluppare l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale; in tale ambito la Fondazione è iscritta nell'anagrafe nazionale della ricerca ed all'Osservatorio Sperimentazioni Cliniche presso l'AIFA.

2. L'attività di ricerca e sperimentazione della Fondazione integra quella dell'IFC-CNR e dei partecipanti istituzionali; ha lo scopo di svilupparla e di agevolarne il trasferimento al Servizio Sanitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 1, del presente statuto.

Art. 20 Modalità

1. Le attività di ricerca e sperimentazione svolte dalla Fondazione in collaborazione con le Università, le Scuole Superiori di Studi Universitari, gli Enti di ricerca e le Aziende Sanitarie Toscane sono regolate da specifiche intese con tali soggetti, come definite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le intese disciplinano l'apporto di risorse da parte delle istituzioni contraenti e l'utilizzazione dei risultati delle attività comuni.
3. Oltre che specifiche attività di ricerca e sperimentazione, le intese potranno prevedere la partecipazione o l'affidamento alla Fondazione di attività di formazione superiore.
4. Le modalità, gli ambiti e le attività di formazione superiore sono definiti sulla base di specifici accordi con le istituzioni universitarie interessate.

Art. 21 Attività di ricerca

1. Le attività di ricerca della Fondazione possono svilupparsi in tutti gli ambiti di interesse del Servizio Sanitario Regionale.
2. Le attività di ricerca della Fondazione ed i relativi progetti devono preferibilmente consentire la partecipazione alla ricerca di aziende sanitarie toscane e, per quanto possibile, dell'Agenzia Regionale di Sanità.
3. I progetti di ricerca della Fondazione possono concorrere ai finanziamenti previsti dai soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, operanti nei settori di interesse.
4. Per le proprie attività di ricerca la Fondazione, sulla base di specifiche convenzioni, può avvalersi della collaborazione scientifica di personale del CNR o di altre istituzioni di ricerca nazionali o di altri Paesi.

Art. 22 Borse di studio e contratti di ricerca

1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca della Fondazione possono essere istituite borse di studio e contratti di ricerca.

TITOLO VI Modifiche statutarie, scioglimento e disposizioni generali.

Art. 23 Modifiche statutarie

1. Il presente statuto potrà essere modificato previo parere degli enti fondatori.
2. Per le modifiche di quanto previsto al successivo art. 25, il parere degli enti fondatori è vincolante.

Art. 24
Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione per la gestione delle attività sanitarie sono disciplinati con Regolamento interno nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali.

Art. 25
Devoluzione dei beni in caso di scioglimento

1. I beni residuanti dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità. Gli immobili conferiti alla Fondazione all'atto della sua costituzione o successivamente verranno devoluti come segue: gli immobili conferiti dalle aziende sanitarie saranno devoluti alla Regione Toscana, mentre gli immobili conferiti dal CNR saranno devoluti all'Area della Ricerca di Pisa.

Art. 26
Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dalla legge regionale n. 85/2009, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina del servizio sanitario regionale.